

# Raccolta dei funghi epigei nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità

## PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO

### RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 23 agosto 1993, n. 352. Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11. Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette.

Decreto del presidente della provincia 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg. Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi e tartufi) della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura).

AUTORIZZAZIONI E AGEVOLAZIONI .....	2
AUTORIZZAZIONI IN DEROGA .....	4
LIMITI MASSIMI CONSENTITI .....	5
COMPORAMENTI.....	5
DIVIETI .....	6
LIMITAZIONI TEMPORALI .....	7
AUTORIZZAZIONI SPECIALI.....	7
CORSI E INIZIATIVE CULTURALI .....	8
VIGILANZA, VIOLAZIONI E SANZIONI .....	8
Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11.....	10
Decreto del presidente della provincia 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg. ....	13
Immagine di funghi di cui all'Art. 4. Norme sui limiti massimi consentiti .....	17
Mappa dei Parchi, Riserve e altre Aree Naturali Protette in Trentino Alto Adige .....	18
Riserve naturali integrali .....	18
Parchi nazionali .....	18
Parchi naturali regionali .....	18
Riserve naturali regionali .....	19
Riserve naturali integrali regionali .....	20

## AUTORIZZAZIONI E AGEVOLAZIONI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge prov. 23 maggio 2007, n. 11 (♦) Decreto prov. 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg (●)
<p><b>Art. 2. Discipline regionali</b></p> <p>1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative per gli adempimenti di cui alla presente legge avvalendosi dei comuni, delle province e delle comunità montane, anche attraverso la collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.</p> <p>2. Le regioni disciplinano con proprie norme le modalità di autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei determinando anche le agevolazioni in favore dei cittadini che effettuino la raccolta al fine di integrare il reddito normalmente percepito.</p> <p>3. Le agevolazioni di cui al comma 2 si applicano ai coltivatori diretti, a qualunque titolo, e a tutti coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali.</p>	<p><b>(♦) Art. 28. Disciplina della raccolta dei funghi</b></p> <p>2. Chiunque intenda raccogliere funghi nel territorio di un comune della provincia deve previamente presentare al comune interessato un'apposita denuncia ed effettuare il pagamento al comune di una somma commisurata al periodo di durata della raccolta. L'ammontare della somma è definito dal comune, nei modi previsti dal regolamento, in coerenza con i criteri definiti dalla Giunta provinciale.</p> <p>7. Per agevolare la raccolta dei funghi in ambiti territoriali sovracomunali omogenei, in caso di associazioni fra più comuni, la denuncia prevista dal comma 2 può essere riferita al complessivo ambito territoriale dei comuni interessati.</p> <p>8. La disciplina della raccolta dei funghi è di competenza dei comuni e può essere delegata alla comunità.</p> <p><b>(●) Art. 12. Denuncia di raccolta funghi</b></p> <p>1. La denuncia di raccolta funghi è personale e non è trasferibile.</p> <p>2. La denuncia è presentata dall'interessato al comune nel cui territorio intende esercitare la raccolta oppure ad uno dei comuni appartenenti all'ambito territoriale sovracomunale omogeneo istituito per la raccolta dei funghi.</p> <p>3. Nella denuncia sono indicate le generalità della persona interessata alla raccolta, il periodo di svolgimento della stessa e l'avvenuto pagamento della somma dovuta per la raccolta dei funghi, secondo il fac-simile riportato nell'allegato D a questo regolamento.</p> <p><b>(●) Art. 13. Determinazione della somma per la raccolta dei funghi e modalità di versamento</b></p> <p>1. Entro il 31 marzo di ogni anno il comune, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, determina la somma da versare per la raccolta dei funghi, prevista dall'articolo 28, comma 2, della legge provinciale, differenziandola a seconda dei diversi periodi di raccolta previsti dall'articolo 11. In mancanza di specifico provvedimento da parte del comune si devono ritenere validi gli importi minimi fissati nella deliberazione della Giunta provinciale.</p> <p>2. Il versamento della somma di cui al comma 1 è effettuato secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) al comune territorialmente competente o a suo delegato contestualmente alla presentazione della denuncia di cui all'articolo 12;</p> <p>b) con bollettino di conto corrente postale intestato al comune, indicando nella causale la dicitura "versamento per la raccolta funghi", la generalità dell'interessato e il periodo di raccolta;</p>

**c)** con versamento al tesoriere del comune indicando nella causale la dicitura “versamento per la raccolta funghi”, la generalità dell’interessato e il periodo di raccolta;

**d)** mediante l’impiego di sistemi di automazione collocati dal comune sul proprio territorio;

**e)** mediante operatori commerciali e organizzazioni turistiche locali, previamente indicati dal comune;

**f)** mediante accordi tra i comuni, anche avvalendosi dell’organizzazione turistica locale, per l’esercizio congiunto degli adempimenti previsti a loro carico.

**(•) Art. 14. Denuncia di raccolta funghi mediante versamento della somma**

**1.** La ricevuta del versamento della somma per la raccolta dei funghi effettuato con le modalità di cui all’articolo 13, comma 2, lettere b), c), d), e) e f), sostituisce la denuncia di raccolta funghi e costituisce titolo sufficiente per la stessa.

**2.** La ricevuta prevista dal comma 1, compilata in ogni sua parte, deve essere conservata per l’intero periodo della raccolta ed esibita, ove richiesta dal personale incaricato della sorveglianza, unitamente ad un valido documento di riconoscimento.

**(•) Art. 16. Agevolazioni**

**1.** Ai sensi dell’articolo 28, comma 5, lettera d), della legge provinciale godono di agevolazioni sull’importo del pagamento relativo alla raccolta dei funghi:

**a)** le persone che soggiornano a scopi turistici in un comune della provincia, per almeno tre giorni consecutivi (due pernottamenti);

**b)** le persone che sono state anagraficamente residenti per almeno cinque anni o hanno un genitore anagraficamente residente in un comune della provincia;

**c)** le persone che sono titolari di un diritto di proprietà o altro diritto reale su immobili adibiti ad uso abitativo ubicati in un comune della provincia; in tal caso l’agevolazione è limitata al territorio comunale ove è ubicato l’immobile.

**2.** L’agevolazione di cui alle lettere a) e b) vale per la raccolta di funghi in tutto il territorio provinciale, salvo la limitazione di cui all’articolo 28, comma 4, della legge provinciale.

**3.** L’ammontare delle agevolazioni è definito da ciascun comune per il proprio territorio, e comunque non potrà superare il 50 per cento dell’importo rapportato al periodo di durata della raccolta.

**4.** In relazione a quanto previsto dall’articolo 28, comma 4, della legge provinciale, i comuni ricadenti nei parchi naturali provinciali possono prevedere in detti territori la raccolta dei funghi anche da parte di persone non residenti in un comune della provincia purché vi soggiornino a scopo turistico per almeno cinque giorni consecutivi (quattro pernottamenti) e

	<p>fermo restando l'obbligo della denuncia e del pagamento.</p> <p><b>(●) Art. 17. Permessi speciali per la raccolta dei funghi</b></p> <p>1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 28, comma 4, della legge provinciale, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, lettera f), della legge provinciale medesima, il comune o la comunità, se il permesso interessa più comuni, può rilasciare permessi speciali per la raccolta di funghi in quantità superiore a due chilogrammi ai soggetti per i quali la raccolta dei funghi costituisce dimostrata fonte di lavoro e di sussistenza.</p> <p>2. I permessi speciali previsti dal comma 1 sono gratuiti e hanno validità annuale. Il loro numero complessivo non può superare il limite massimo di un permesso ogni cento ettari di terreno interessato. Le domande di rilascio dei permessi devono essere presentate entro il 1° marzo di ogni anno e sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime.</p>
--	--

## AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge prov. 23 maggio 2007, n. 11 (♦) Decreto prov. 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg (●)
<p><b>Art. 3. Norme sulle autorizzazioni in deroga</b></p> <p>1. Al fine di tutelare l'attività di raccolta dei funghi nei territori classificati montani, le regioni possono determinare, su parere dei comuni e delle comunità montane interessati, le zone, ricomprese in detti territori, ove la raccolta è consentita ai residenti anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2.</p> <p>2. Le regioni, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, possono autorizzare la costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici.</p>	<p><b>(♦) Art. 28. Disciplina della raccolta dei funghi</b></p> <p>3. Sono esentati dalla denuncia e dal pagamento previsti dal comma 2 i residenti o comunque i nati in uno dei comuni della provincia, i cittadini iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) dei comuni della provincia, i proprietari o i possessori di boschi ricadenti in territorio provinciale, ancorché non residenti in un comune della provincia, e coloro che godono di diritto di uso civico, nell'ambito del territorio di proprietà o gravato dal diritto di uso civico, nonché i residenti nei comuni di Magasa, Valvestino e Pedemonte.</p> <p><b>(●) Art. 15. Modalità e criteri di individuazione dei soggetti esentati</b></p> <p>1. In attuazione dell'articolo 28, comma 5, lettera c), della legge provinciale, la qualità di soggetto residente o comunque nato in uno dei comuni della provincia è comprovata da un valido documento di identificazione; la qualifica di proprietario o possessore dei boschi, di cittadino iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) di un comune della provincia, oppure di soggetto che gode di diritto di uso civico può essere comprovata anche da un'autocertificazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).</p>

## LIMITI MASSIMI CONSENTITI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge prov. 23 maggio 2007, n. 11 (♦) Decreto prov. 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg (●)
<p><b>Art. 4. Norme sui limiti massimi consentiti</b></p> <p>1. Le regioni, sentite le province, i comuni e le comunità montane, determinano la quantità massima per persona, complessiva ovvero relativa a singole specie o varietà, della raccolta giornaliera di funghi epigei, in relazione alle tradizioni, alle consuetudini e alle esigenze locali e comunque entro il limite massimo di tre chilogrammi complessivi.</p> <p>2. Le regioni vietano la raccolta dell'<i>Amanita caesarea</i> allo stato di ovolo chiuso e stabiliscono limiti di misura per la raccolta di tutte le altre specie, sentito il parere delle province, dei comuni e delle comunità montane competenti per territorio.</p>	<p><b>(♦) Art. 28. Disciplina della raccolta dei funghi</b></p> <p>1. Per assicurare la continuità della produzione e la salvaguardia del suolo forestale, nel territorio della provincia la raccolta dei funghi spontanei, commestibili e non, è ammessa secondo i criteri, i periodi, le modalità e le quantità ammesse alla raccolta, per giorno e per persona, definiti nel regolamento. Il regolamento non può fissare quantità ammesse alla raccolta in misura superiore a due chilogrammi al giorno per persona, salvo quanto previsto dal comma 5, lettera f).</p> <p><b>(●) Art. 10. Modalità di raccolta</b></p> <p>1. Nel territorio della provincia la raccolta dei funghi spontanei, sia commestibili che non, è ammessa in quantità non superiore a due chilogrammi al giorno per persona.</p> <p>2. Il limite massimo ammesso non si applica qualora il singolo esemplare, non in aggiunta ad altri, ecceda da solo il predetto limite.</p> <p><b>(●) Art. 22. Disposizioni comuni</b></p> <p>1. Le quantità massime di raccolta indicate dall'art. 10 si intendono riferite a persona di età superiore ai dieci anni. I minori di anni dieci possono esercitare la raccolta solo se accompagnati da una persona adulta, fermo restando il limite massimo ammesso.</p> <p>3. Le specie di funghi che non siano chiaramente attribuibili ad una singola persona, in quanto poste di fatto nella disponibilità di una pluralità di persone, sono considerate possedute in quota dalle persone medesime.</p> <p>4. In occasione dell'accertamento delle violazioni relative alle quantità consentite, il presunto trasgressore può richiedere il controllo del peso accertato dal personale incaricato della vigilanza ai sensi dell'articolo 105 della legge provinciale, su bilancia punzonata, posta nelle vicinanze del luogo dell'accertamento.</p>

## COMPORAMENTI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Decreto prov. 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg
<p><b>Art. 5. Norme sui comportamenti</b></p> <p>1. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.</p>	<p><b>Art. 10. Modalità di raccolta</b></p> <p>3. È fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati e rigidi.</p> <p>4. È vietato danneggiare o distruggere i funghi sul terreno e usare nella raccolta rastrelli, uncini ed altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del</p>

<p><b>2.</b> Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie.</p> <p><b>3.</b> È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.</p> <p><b>4.</b> I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori in plastica.</p> <p><b>5.</b> È vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cortice superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, e fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.</p>	<p>terreno.</p>
---	-----------------

## DIVIETI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge prov. 23 maggio 2007, n. 11 (♦) Decreto prov. 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg (●)
<p><b>Art. 6. Norme sui divieti</b></p> <p><b>1.</b> La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:</p> <p><b>a)</b> nelle riserve naturali integrali;</p> <p><b>b)</b> nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;</p> <p><b>c)</b> nelle aree specificamente interdette dall'autorità forestale competente per motivi silvo-colturali;</p> <p><b>d)</b> in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti.</p> <p><b>2.</b> La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.</p>	<p><b>(♦) Art. 28. Disciplina della raccolta dei funghi</b></p> <p><b>4.</b> Nei parchi naturali provinciali e nelle foreste demaniali la raccolta dei funghi è consentita ai soli residenti in un comune della provincia ed esercitata ai sensi di questo articolo e del regolamento di cui al comma 5.</p> <p><b>9.</b> Per prevenire nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici e abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco, in singole zone la raccolta dei funghi spontanei può essere vietata con deliberazione della Giunta provinciale, con la procedura e le modalità definite nel regolamento, garantendo la partecipazione dei proprietari interessati. Il regolamento prevede che la Giunta provinciale, per adottare la deliberazione, acquisisca il parere dei comuni territorialmente interessati.</p> <p><b>10.</b> La raccolta dei funghi può essere interdetta dal proprietario del fondo o da chi ne ha titolo legittimo con l'apposizione a propria cura e spese di tabelle recanti l'esplicito divieto, nei modi e nelle forme previsti dal regolamento.</p> <p><b>11.</b> È vietato rimuovere o danneggiare i cartelli e le tabelle di divieto. È vietata la costituzione di riserve private di raccolta a pagamento.</p> <p><b>(●) Art. 18. Zone interdette alla raccolta</b></p> <p><b>1.</b> Per le finalità indicate dall'articolo 28, comma 9, della legge provinciale la Giunta provinciale può, vietare la raccolta dei</p>

	<p>funghi spontanei in singole zone, sentiti i comuni territorialmente interessati. La proposta di deliberazione dovrà essere notificata ai proprietari dei fondi interessati al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro quindici giorni dalla notifica. Qualora, per l'elevato numero dei proprietari oppure per accertate difficoltà nella loro identificazione, la notifica risulti difficoltosa la proposta di deliberazione è pubblicata per trenta giorni all'albo del comune territoriale competente; nel medesimo termine i proprietari dei fondi interessati possono presentare di eventuali osservazioni.</p> <p><b>2.</b> Il divieto di raccolta dei funghi previsto dal comma 1 e l'interdizione alla raccolta da parte del proprietario del fondo o di chi ne ha titolo legittimo ai sensi dell'articolo 28, comma 10, della legge provinciale producono effetti con la collocazione sui confini del territorio interessato di cartelli di divieto conformi al modello descritto nell'allegato E a questo regolamento.</p> <p><b>3.</b> I cartelli previsti dal comma 2 sono posti ad un'altezza da terra non inferiore a m 1,50 e ad una distanza non superiore a 100 metri l'uno dall'altro; essi devono in ogni caso essere collocati nei punti di accesso principali al territorio interessato ed essere reciprocamente visibili.</p>
--	--

## LIMITAZIONI TEMPORALI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Decreto prov. 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg
<p><b>Art. 7. Norme sulle limitazioni temporali</b></p> <p><b>1.</b> Le regioni possono, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi epigei solo per periodi definiti e consecutivi.</p> <p><b>2.</b> Le regioni possono inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi epigei in pericolo di estinzione, sentito il parere o su richiesta delle province, dei comuni e delle comunità montane competenti per territorio.</p>	<p><b>Art. 11. Periodi di raccolta</b></p> <p><b>1.</b> Ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge provinciale, la denuncia per la raccolta di funghi può avere una durata di uno, tre, sette, quindici e trenta giorni, fatta salva la possibilità per il comune di definire, entro il 31 marzo di ogni anno, il periodo minimo di raccolta.</p> <p><b>Art. 22. Disposizioni comuni</b></p> <p><b>2.</b> La raccolta di funghi è consentita dalle ore 7:00 alle ore 19:00.</p>

## AUTORIZZAZIONI SPECIALI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Decreto prov. 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg
<p><b>Art. 8. Norme sulle autorizzazioni speciali</b></p> <p><b>1.</b> In occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, il presidente della giunta regionale, sentito l'assessore competente, può rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta per comprovati motivi di interesse scientifico. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore</p>	<p><b>Art. 17. Permessi speciali per la raccolta dei funghi</b></p> <p><b>3.</b> Il comune o la comunità, se il permesso interessa più comuni, può rilasciare permessi speciali gratuiti oltre le quantità consentite anche ad associazioni ed enti aventi carattere culturale, scientifico e didattico in occasione di mostre, corsi, congressi nazionali ed internazionali in campo micologico, svolti nel territorio provinciale e per la durata delle manifestazioni medesime. Altresì può rilasciare permessi speciali gratuiti per scopi scientifici a soggetti di dichiarata fama nell'ambito dell'attività di studio e di ricerca in campo</p>

ad un anno e sono rinnovabili.	micologico, per la durata della ricerca. <b>4.</b> I permessi speciali previsti dal comma 3 devono indicare i soggetti che intendono effettuare la raccolta, la quantità ammessa alla raccolta e il periodo della stessa.
--------------------------------	--

## CORSI E INIZIATIVE CULTURALI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Decreto prov. 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg
<p>Art. 10. Corsi e iniziative culturali</p> <p><b>1.</b> Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale, nonché il Corpo forestale dello Stato, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, di convegni di studio e di iniziative culturali e scientifiche che riguardino gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta di funghi epigei, nonché la tutela della flora fungina.</p> <p><b>2.</b> Le attività di cui al comma 1 sono organizzate e svolte nei limiti delle risorse già disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.</p>	<p><b>Art. 17. Permessi speciali per la raccolta dei funghi</b></p> <p><b>3.</b> Il comune o la comunità, se il permesso interessa più comuni, può rilasciare permessi speciali gratuiti oltre le quantità consentite anche ad associazioni ed enti aventi carattere culturale, scientifico e didattico in occasione di mostre, corsi, congressi nazionali ed internazionali in campo micologico, svolti nel territorio provinciale e per la durata delle manifestazioni medesime. Altresì può rilasciare permessi speciali gratuiti per scopi scientifici a soggetti di dichiarata fama nell'ambito dell'attività di studio e di ricerca in campo micologico, per la durata della ricerca.</p> <p><b>4.</b> I permessi speciali previsti dal comma 3 devono indicare i soggetti che intendono effettuare la raccolta, la quantità ammessa alla raccolta e il periodo della stessa.</p>

## VIGILANZA, VIOLAZIONI E SANZIONI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge prov. 23 maggio 2007, n. 11
<p><b>Art. 13. Norme sulle violazioni e sulle sanzioni</b></p> <p><b>1.</b> Ogni violazione delle norme adottate dalle regioni ai sensi del presente capo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, e l'applicazione, da parte delle competenti autorità, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire centomila, nonché, nei casi determinati dalle regioni, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2.</p> <p><b>2.</b> È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni alle disposizioni contenute nel presente capo costituiscano reato.</p>	<p><b>Art. 109. Sanzioni in materia di disciplina della raccolta dei funghi</b></p> <p><b>1.</b> Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, per le violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari che, ai sensi dell'articolo 28, disciplinano la raccolta dei funghi, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:</p> <p><b>a)</b> il pagamento di una somma da 20 a 120 euro per ogni chilogrammo, o frazione di chilogrammo, di funghi raccolti oltre la quantità giornaliera consentita per persona o oltre l'orario consentito previsti dal regolamento;</p> <p><b>b)</b> il pagamento di una somma da 25 a 150 euro per ogni chilogrammo, o frazione di chilogrammo, di funghi raccolti in difetto della denuncia o del pagamento della somma previsti dal regolamento;</p> <p><b>c)</b> il pagamento di una somma da 30 a 180 euro per ogni chilogrammo, o frazione di chilogrammo, di funghi raccolti nelle zone interdette nei casi previsti dal regolamento;</p> <p><b>d)</b> il pagamento di una somma da 10 a 60 euro per il</p>

	<p>raccogliitore che nella raccolta o nel trasporto dei funghi non si attenga alle modalità previste dal regolamento;</p> <p><b>e)</b> il pagamento di una somma da 10 a 60 euro per chiunque danneggi o distrugge i funghi sul terreno;</p> <p><b>f)</b> il pagamento di una somma da 30 a 180 euro per le violazioni delle disposizioni di questa legge o del regolamento in materia di disciplina della raccolta dei funghi non espressamente previste da questo articolo.</p> <p><b>2.</b> Le violazioni previste dal comma 1, lettere a), b) e c), comportano, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la confisca dell'intera quantità di funghi, alla quale procede direttamente il personale che accerta l'infrazione. I funghi confiscati sono consegnati, previa ricevuta, a istituti di beneficenza o assistenza. In caso di dubbia commestibilità i funghi confiscati sono distrutti. Della destinazione o della distruzione è fatta menzione nel verbale di accertamento dell'infrazione.</p> <p><b>3.</b> In caso di rifiuto, a seguito di formale intimazione, a consegnare il prodotto soggetto a confisca, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata, previa stima della quantità detenuta da parte dell'agente verbalizzante.</p> <p><b>4.</b> Le violazioni previste da questo articolo sono presunte quando, a formale intimazione, è opposto rifiuto all'apertura, per i necessari controlli, dei contenitori portatili e degli altri mezzi di trasporto, con esclusione di quelli costituenti luoghi di privata dimora come autovetture, roulotte e simili.</p> <p><b>5.</b> Le sanzioni amministrative previste dal comma 1, lettere b) e c), sono raddoppiate se nuovamente commesse.</p>
--	--

## **Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11.**

### **Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette.**

Testo non ufficiale (estratto relativo ai funghi). La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

#### **Titolo IV. Salvaguardia e valorizzazione del territorio e dell'ambiente montano**

##### **Capo II. Tutela di flora, fauna, funghi e tartufi**

##### **Art. 28. Disciplina della raccolta dei funghi**

1. Per assicurare la continuità della produzione e la salvaguardia del suolo forestale, nel territorio della provincia la raccolta dei funghi spontanei, commestibili e non, è ammessa secondo i criteri, i periodi, le modalità e le quantità ammesse alla raccolta, per giorno e per persona, definiti nel regolamento. Il regolamento non può fissare quantità ammesse alla raccolta in misura superiore a due chilogrammi al giorno per persona, salvo quanto previsto dal comma 5, lettera f).

2. Chiunque intenda raccogliere funghi nel territorio di un comune della provincia deve previamente presentare al comune interessato un'apposita denuncia ed effettuare il pagamento al comune di una somma commisurata al periodo di durata della raccolta. L'ammontare della somma è definito dal comune, nei modi previsti dal regolamento, in coerenza con i criteri definiti dalla Giunta provinciale.

3. Sono esentati dalla denuncia e dal pagamento previsti dal comma 2 i residenti o comunque i nati in uno dei comuni della provincia, i cittadini iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) dei comuni della provincia, i proprietari o i possessori di boschi ricadenti in territorio provinciale, ancorché non residenti in un comune della provincia, e coloro che godono di diritto di uso civico, nell'ambito del territorio di proprietà o gravato dal diritto di uso civico, nonché i residenti nei comuni di Magasa, Valvestino e Pedemonte.

4. Nei parchi naturali provinciali e nelle foreste demaniali la raccolta dei funghi è consentita ai soli residenti in un comune della provincia ed esercitata ai sensi di questo articolo e del regolamento di cui al comma 5. Il regolamento definisce i casi in cui i comuni ricadenti nei parchi naturali provinciali possono prevedere la raccolta dei funghi anche da parte di persone non residenti in un comune della provincia, con particolare riguardo alle attività di natura turistica dei parchi.

5. Il regolamento definisce anche:

a) le modalità e le procedure in base alle quali il comune può determinare il periodo minimo di raccolta;

b) le modalità per l'effettuazione della denuncia e quelle per il versamento della somma previste dal comma 2, dando facoltà ai comuni di accordarsi per organizzare l'esercizio in comune degli adempimenti previsti a loro carico, utilizzando anche l'organizzazione turistica locale, e il ricorso ad appositi sistemi di automazione, nonché stabilendo i casi in cui la ricevuta dell'avvenuto versamento sostituisce la denuncia;

c) le modalità e i criteri per l'individuazione dei soggetti esentati secondo quanto previsto dal comma 3;

d) i casi, ulteriori rispetto a quelli di esenzione di cui al comma 3, di agevolazione e di deroga nei confronti dell'obbligo di denuncia e di pagamento di cui al comma 2, ivi comprese le relative modalità di accertamento, con particolare riguardo alle persone che soggiornano a scopi turistici in un comune della provincia, a quelle che sono state anagraficamente residenti o hanno un genitore anagraficamente residente in un comune della provincia a quelle che sono titolari di un diritto di proprietà o possesso su immobili adibiti ad uso abitativo ubicati in un comune della provincia, ai soggetti disabili e ai relativi accompagnatori: in tali casi, escluso quello relativo a un diritto di proprietà o possesso su immobili adibiti ad uso abitativo ubicati in un comune della provincia, per il quale vale la limitazione al territorio del comune, l'agevolazione o la deroga vale per la raccolta di funghi in tutto il territorio provinciale, salvo la limitazione di cui al comma 4;

e) le modalità con cui è provata la titolarità alla raccolta;

f) i criteri e le modalità di rilascio di permessi speciali nei casi in cui la raccolta dei funghi costituisce fonte di lavoro e di sussistenza o è dovuta a motivazioni scientifiche, di ricerca, culturali e formative; le autorizzazioni disciplinate da questa lettera sono rilasciate dal comune, salvo che il permesso interessi più comuni; in tal caso l'autorizzazione è di competenza della comunità competente per territorio.

**5 bis.** Con specifico regolamento sono stabiliti, nel rispetto dei principi di minimizzazione, proporzionalità e di adeguata sicurezza, i dati personali appartenenti a particolari categorie di cui all'articolo 9 del regolamento

(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati), e le operazioni effettuate per le finalità di rilevante interesse pubblico previste dall'articolo 2 sexies, comma 2, lettere l) e m), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, connesse al riconoscimento delle agevolazioni e delle deroghe previste ai sensi del comma 5, lettera d), nonché le relative misure di sicurezza adottate.

**6.** Per la ripartizione degli introiti derivanti dal pagamento delle somme previste dal comma 2, i comuni stipulano accordi di programma con i proprietari dei terreni aperti alla raccolta con superficie non inferiore a 100 ettari, su richiesta degli stessi. I comuni possono stipulare accordi con altri soggetti pubblici o privati relativamente alla denuncia e al pagamento della somma per la raccolta di funghi.

**7.** Per agevolare la raccolta dei funghi in ambiti territoriali sovracomunali omogenei, in caso di associazioni fra più comuni, la denuncia prevista dal comma 2 può essere riferita al complessivo ambito territoriale dei comuni interessati.

**8.** La disciplina della raccolta dei funghi è di competenza dei comuni e può essere delegata alla comunità.

**9.** Per prevenire nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici e abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco, in singole zone la raccolta dei funghi spontanei può essere vietata con deliberazione della Giunta provinciale, con la procedura e le modalità definite nel regolamento, garantendo la partecipazione dei proprietari interessati. Il regolamento prevede che la Giunta provinciale, per adottare la deliberazione, acquisisca il parere dei comuni territorialmente interessati.

**10.** La raccolta dei funghi può essere interdetta dal proprietario del fondo o da chi ne ha titolo legittimo con l'apposizione a propria cura e spese di tabelle recanti l'esplicito divieto, nei modi e nelle forme previsti dal regolamento.

**11.** È vietato rimuovere o danneggiare i cartelli e le tabelle di divieto. È vietata la costituzione di riserve private di raccolta a pagamento.

## **Titolo XI. Vigilanza e sanzioni**

### **Capo II. Sanzioni**

#### **Art. 109. Sanzioni in materia di disciplina della raccolta dei funghi**

**1.** Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, per le violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari che, ai sensi dell'articolo 28, disciplinano la raccolta dei funghi, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

**a)** il pagamento di una somma da 20 a 120 euro per ogni chilogrammo, o frazione di chilogrammo, di funghi raccolti oltre la quantità giornaliera consentita per persona o oltre l'orario consentito previsti dal regolamento;

**b)** il pagamento di una somma da 25 a 150 euro per ogni chilogrammo, o frazione di chilogrammo, di funghi raccolti in difetto della denuncia o del pagamento della somma previsti dal regolamento;

**c)** il pagamento di una somma da 30 a 180 euro per ogni chilogrammo, o frazione di chilogrammo, di funghi raccolti nelle zone interdette nei casi previsti dal regolamento;

**d)** il pagamento di una somma da 10 a 60 euro per il raccogliitore che nella raccolta o nel trasporto dei funghi non si attenga alle modalità previste dal regolamento;

**e)** il pagamento di una somma da 10 a 60 euro per chiunque danneggia o distrugge i funghi sul terreno;

**f)** il pagamento di una somma da 30 a 180 euro per le violazioni delle disposizioni di questa legge o del regolamento in materia di disciplina della raccolta dei funghi non espressamente previste da questo articolo.

**2.** Le violazioni previste dal comma 1, lettere a), b) e c), comportano, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la confisca dell'intera quantità di funghi, alla quale procede direttamente il personale che accerta l'infrazione. I funghi confiscati sono consegnati, previa ricevuta, a istituti di beneficenza o assistenza. In caso di dubbia commestibilità i funghi confiscati sono distrutti. Della destinazione o della distruzione è fatta menzione nel verbale di accertamento dell'infrazione.

**3.** In caso di rifiuto, a seguito di formale intimazione, a consegnare il prodotto soggetto a confisca, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata, previa stima della quantità detenuta da parte dell'agente verbalizzante.

4. Le violazioni previste da questo articolo sono presunte quando, a formale intimazione, è opposto rifiuto all'apertura, per i necessari controlli, dei contenitori portatili e degli altri mezzi di trasporto, con esclusione di quelli costituenti luoghi di privata dimora come autovetture, roulotte e simili.

5. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1, lettere b) e c), sono raddoppiate se nuovamente commesse.

**Normativa recante modifiche e/o integrazioni alla legge prov. 23 maggio 2007, n. 11**

**Legge provinciale 27 marzo 2013, n. 4.** Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, di disposizioni in materia urbanistica, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e della legge finanziaria provinciale 2013.

**Legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 19.** Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2023

## **Decreto del presidente della provincia 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg.**

**Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi e tartufi) della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura).**

**Testo non ufficiale (estratto relativo ai funghi). La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale**

TITOLO II. Disciplina della raccolta dei funghi

### **Art. 10. Modalità di raccolta**

1. Nel territorio della provincia la raccolta dei funghi spontanei, sia commestibili che non, è ammessa in quantità non superiore a due chilogrammi al giorno per persona.
2. Il limite massimo ammesso non si applica qualora il singolo esemplare, non in aggiunta ad altri, ecceda da solo il predetto limite.
3. È fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati e rigidi.
4. È vietato danneggiare o distruggere i funghi sul terreno e usare nella raccolta rastrelli, uncini ed altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno.

### **Art. 11. Periodi di raccolta**

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge provinciale, la denuncia per la raccolta di funghi può avere una durata di uno, tre, sette, quindici e trenta giorni, fatta salva la possibilità per il comune di definire, entro il 31 marzo di ogni anno, il periodo minimo di raccolta.

### **Art. 12. Denuncia di raccolta funghi**

1. La denuncia di raccolta funghi è personale e non è trasferibile.
2. La denuncia è presentata dall'interessato al comune nel cui territorio intende esercitare la raccolta oppure ad uno dei comuni appartenenti all'ambito territoriale sovracomunale omogeneo istituito per la raccolta dei funghi.
3. Nella denuncia sono indicate le generalità della persona interessata alla raccolta, il periodo di svolgimento della stessa e l'avvenuto pagamento della somma dovuta per la raccolta dei funghi, secondo il fac-simile riportato nell'allegato D a questo regolamento.

### **Art. 13. Determinazione della somma per la raccolta dei funghi e modalità di versamento**

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il comune, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, determina la somma da versare per la raccolta dei funghi, prevista dall'articolo 28, comma 2, della legge provinciale, differenziandola a seconda dei diversi periodi di raccolta previsti dall'articolo 11. In mancanza di specifico provvedimento da parte del comune si devono ritenere validi gli importi minimi fissati nella deliberazione della Giunta provinciale.
2. Il versamento della somma di cui al comma 1 è effettuato secondo le seguenti modalità:
  - a) al comune territorialmente competente o a suo delegato contestualmente alla presentazione della denuncia di cui all'articolo 12;
  - b) con bollettino di conto corrente postale intestato al comune, indicando nella causale la dicitura "versamento per la raccolta funghi", la generalità dell'interessato e il periodo di raccolta;
  - c) con versamento al tesoriere del comune indicando nella causale la dicitura "versamento per la raccolta funghi", la generalità dell'interessato e il periodo di raccolta;
  - d) mediante l'impiego di sistemi di automazione collocati dal comune sul proprio territorio;
  - e) mediante operatori commerciali e organizzazioni turistiche locali, previamente indicati dal comune;
  - f) mediante accordi tra i comuni, anche avvalendosi dell'organizzazione turistica locale, per l'esercizio congiunto degli adempimenti previsti a loro carico.

#### **Art. 14. Denuncia di raccolta funghi mediante versamento della somma**

1. La ricevuta del versamento della somma per la raccolta dei funghi effettuato con le modalità di cui all'articolo 13, comma 2, lettere b), c), d), e) e f), sostituisce la denuncia di raccolta funghi e costituisce titolo sufficiente per la stessa.
2. La ricevuta prevista dal comma 1, compilata in ogni sua parte, deve essere conservata per l'intero periodo della raccolta ed esibita, ove richiesta dal personale incaricato della sorveglianza, unitamente ad un valido documento di riconoscimento.

#### **Art. 15. Modalità e criteri di individuazione dei soggetti esentati**

1. In attuazione dell'articolo 28, comma 5, lettera c), della legge provinciale, la qualità di soggetto residente o comunque nato in uno dei comuni della provincia è comprovata da un valido documento di identificazione; la qualifica di proprietario o possessore dei boschi, di cittadino iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) di un comune della provincia, oppure di soggetto che gode di diritto di uso civico può essere comprovata anche da un'autocertificazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

#### **Art. 16. Agevolazioni**

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 5, lettera d), della legge provinciale godono di agevolazioni sull'importo del pagamento relativo alla raccolta dei funghi:

**a)** le persone che soggiornano a scopi turistici in un comune della provincia, per almeno tre giorni consecutivi (due pernottamenti);

**b)** le persone che sono state anagraficamente residenti per almeno cinque anni o hanno un genitore anagraficamente residente in un comune della provincia;

**c)** le persone che sono titolari di un diritto di proprietà o altro diritto reale su immobili adibiti ad uso abitativo ubicati in un comune della provincia; in tal caso l'agevolazione è limitata al territorio comunale ove è ubicato l'immobile.

2. L'agevolazione di cui alle lettere a) e b) vale per la raccolta di funghi in tutto il territorio provinciale, salvo la limitazione di cui all'articolo 28, comma 4, della legge provinciale.

3. L'ammontare delle agevolazioni è definito da ciascun comune per il proprio territorio, e comunque non potrà superare il 50 per cento dell'importo rapportato al periodo di durata della raccolta.

4. In relazione a quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, della legge provinciale, i comuni ricadenti nei parchi naturali provinciali possono prevedere in detti territori la raccolta dei funghi anche da parte di persone non residenti in un comune della provincia purché vi soggiornino a scopo turistico per almeno cinque giorni consecutivi (quattro pernottamenti) e fermo restando l'obbligo della denuncia e del pagamento.

#### **Art. 17. Permessi speciali per la raccolta dei funghi**

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 28, comma 4, della legge provinciale, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, lettera f), della legge provinciale medesima, il comune o la comunità, se il permesso interessa più comuni, può rilasciare permessi speciali per la raccolta di funghi in quantità superiore a due chilogrammi ai soggetti per i quali la raccolta dei funghi costituisce dimostrata fonte di lavoro e di sussistenza.

2. I permessi speciali previsti dal comma 1 sono gratuiti e hanno validità annuale. Il loro numero complessivo non può superare il limite massimo di un permesso ogni cento ettari di terreno interessato. Le domande di rilascio dei permessi devono essere presentate entro il 1° marzo di ogni anno e sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime.

3. Il comune o la comunità, se il permesso interessa più comuni, può rilasciare permessi speciali gratuiti oltre le quantità consentite anche ad associazioni ed enti aventi carattere culturale, scientifico e didattico in occasione di mostre, corsi, congressi nazionali ed internazionali in campo micologico, svolti nel territorio provinciale e per la durata delle manifestazioni medesime. Altresì può rilasciare permessi speciali gratuiti per scopi scientifici a soggetti di dichiarata fama nell'ambito dell'attività di studio e di ricerca in campo micologico, per la durata della ricerca.

4. I permessi speciali previsti dal comma 3 devono indicare i soggetti che intendono effettuare la raccolta, la quantità ammessa alla raccolta e il periodo della stessa.

#### **Art. 18. Zone interdette alla raccolta**

1. Per le finalità indicate dall'articolo 28, comma 9, della legge provinciale la Giunta provinciale può, vietare la raccolta dei funghi spontanei in singole zone, sentiti i comuni territorialmente interessati. La proposta di deliberazione dovrà essere notificata ai proprietari dei fondi interessati al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro quindici giorni dalla notifica. Qualora, per l'elevato numero dei proprietari oppure per accertate difficoltà nella loro identificazione, la notifica risulti difficoltosa la proposta di deliberazione è pubblicata per trenta giorni all'albo del comune territoriale competente; nel medesimo termine i proprietari dei fondi interessati possono presentare di eventuali osservazioni.

2. Il divieto di raccolta dei funghi previsto dal comma 1 e l'interdizione alla raccolta da parte del proprietario del fondo o di chi ne ha titolo legittimo ai sensi dell'articolo 28, comma 10, della legge provinciale producono effetti con la collocazione sui confini del territorio interessato di cartelli di divieto conformi al modello descritto nell'allegato E a questo regolamento.

3. I cartelli previsti dal comma 2 sono posti ad un'altezza da terra non inferiore a m 1,50 e ad una distanza non superiore a 100 metri l'uno dall'altro; essi devono in ogni caso essere collocati nei punti di accesso principali al territorio interessato ed essere reciprocamente visibili.

#### **TITOLO IV. Disposizioni comuni, transitorie e abrogazioni**

##### **Art. 22 Disposizioni comuni**

1. Le quantità massime di raccolta indicate dagli articoli 3, 4, 6, 10 e 19 si intendono riferite a persona di età superiore ai dieci anni. I minori di anni dieci possono esercitare la raccolta solo se accompagnati da una persona adulta, fermo restando il limite massimo ammesso.

2. La raccolta ~~di flora, di fauna, di funghi e di tartufi~~ è consentita dalle ore 7:00 alle ore 19:00.

3. Le specie di ~~flora, di fauna, di funghi e di tartufi~~ che non siano chiaramente attribuibili ad una singola persona, in quanto poste di fatto nella disponibilità di una pluralità di persone, sono considerate possedute in quota dalle persone medesime.

4. In occasione dell'accertamento delle violazioni relative alle quantità consentite, il presunto trasgressore può richiedere il controllo del peso accertato dal personale incaricato della vigilanza ai sensi dell'articolo 105 della legge provinciale, su bilancia punzonata, posta nelle vicinanze del luogo dell'accertamento.

##### **Art. 23. Disposizioni transitorie**

1. In attuazione dell'articolo 114, comma 3, della legge provinciale, restano fermi fino alla loro scadenza le autorizzazioni e i permessi rilasciati in applicazione delle disposizioni di legge vigenti prima della data indicata dall'articolo 24, comma 1.

2. Fino al decreto di effettivo trasferimento delle funzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 13, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), al rilascio delle autorizzazioni, previste dall'articolo 27, comma 1, della legge provinciale e disciplinate dagli articoli 7 e 8, nonché al rilascio del permesso speciale previsto dall'articolo 28, comma 5, lettera f), della legge provinciale e disciplinato dall'articolo 17, provvede la struttura provinciale competente in materia di foreste.

**Allegato D (articolo 11, comma 3).** Denuncia di raccolta funghi ai sensi della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, art. 28

effettuata da sig./sig.ra \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_

Periodo di svolgimento della raccolta: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

sull'intero territorio del/i/della comune/i/comunità di \_\_\_\_\_

Versamento per la raccolta di euro \_\_\_\_\_ effettuato il \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_

FIRMA

TIMBRO E FIRMA DELL'INCARICATO COMUNALE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Avvertenza

La presente denuncia è personale e non cedibile ed abilita alla raccolta di funghi sull'intero territorio del/i/della comune/i/comunità di \_\_\_\_\_

**Allegato E (articolo 18, comma 2).**



[Normativa recante modifiche e/o integrazioni al decreto prov. 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg](#)

**Decreto del presidente della provincia 12 aprile 2016, n. 2-36/Leg.** Modificazioni ai seguenti regolamenti attuativi della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 "Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura": decreto del Presidente della Provincia 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg, decreto del Presidente della Provincia 26 agosto 2008, n. 35-142/Leg, decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg, decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg, decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2010 n. 13-45/Leg e decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg

## Immagini di funghi di cui all'Art. 4. Norme sui limiti massimi consentiti

**Amanita caesarea (Scop.) Pers.**



**Autore della foto:** G.L. Parrettini, Archivio GMEM-AMB

Fonte: Siniscalco C., Luperi C., Floccia F., Campana L. (Eds.), 2017. Funghi comuni. Caratteristiche principali, sosia e aspetti tossicologici. Raccolta dei primi 68 articoli pubblicati su AK-Infoma. [ISPRA, Manuali e Linee Guida n. 158/2017.](#)

## Mappa dei Parchi, Riserve e altre Aree Naturali Protette in Trentino-Alto Adige <sup>1</sup>



### Riserve naturali integrali <sup>2</sup>

	Superficie
Riserva naturale integrale delle Tre Cime di Monte Bondone	223,14 ha

### Parchi nazionali <sup>3</sup>

	Superficie	Province
Parco Nazionale dello Stelvio	130.728,00 ha	BZ, BS, SO, TN

### Parchi naturali regionali <sup>4</sup>

	Superficie	Province
Parco Naturale Adamello Brenta	62.052,00 ha	TN
Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino	19.100,00 ha	TN
Parco Naturale Fanes - Sennes e Braies	25.680,00 ha	BZ
Parco Naturale Gruppo di Tessa Naturpark Texelgruppe	33.430,00 ha	BZ
Parco Naturale Monte Corno	6.866,00 ha	BZ

<sup>1</sup> Fonte: <http://www.parks.it/mappe/ap.php>

<sup>2</sup> Fonte: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette. 5° Aggiornamento 2003; [http://www.parks.it/ministero.ambiente/elenco\\_ap\\_2003.pdf](http://www.parks.it/ministero.ambiente/elenco_ap_2003.pdf)

<sup>3</sup> Fonte: <http://www.parks.it/indice/PN/index.php>

<sup>4</sup> Fonte: <http://www.parks.it/indice/PR/index.php>

Parco Naturale Puez-Odle - Puez-Gaisler	10.196,00 ha	BZ
Parco Naturale dello Sciliar	6.796,00 ha	BZ
Parco naturale Tre Cime	11.863,00 ha	BZ
Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina	31.505,00 ha	BZ

### Riserve naturali regionali <sup>5</sup>

	Superficie	Province
Riserva naturale provinciale Corna Piana	52,10 ha	TN
Riserva Naturale Provinciale Fiaavè	137,00 ha	TN
Riserva Naturale Laghetto di Vedes	8,00 ha	TN
Riserva Naturale Provinciale Lago d'Ampola	25,00 ha	TN
Riserva naturale provinciale Lago di Loppio	112,60 ha	TN
Riserva Naturale Lago di Toblino	169,50 ha	TN
Riserva Naturale Lago Nero	2,00 ha	TN
Riserva Naturale Provinciale Lomasona	25,96 ha	TN
Riserva Naturale Marocche di Dro	235,00 ha	TN
Riserva Naturale Monte Brione	66,00 ha	TN
Riserva naturale provinciale Palù Longa	6,00 ha	TN
Riserva Naturale Paluda La Lot	3,00 ha	TN
Riserva Naturale Provinciale Pra' dell'Albi - Cei	117,00 ha	TN
Riserva Naturale Prati di Monte	6,00 ha	TN
Riserva Naturale Provinciale Stagni della Vela - Soprasasso	87,00 ha	TN
Riserva Naturale Provinciale Torbiera delle Viote	24,00 ha	TN
Riserva naturale provinciale Torbiere del Lavazé	20,61 ha	TN
Riserva Naturale Provinciale Tre Cime del Monte Bondone	224,00 ha	TN
Biotopo Buche di Ghiaccio - Eisloecher	12,22 ha	BZ
Biotopo Castelfeder	108,24 ha	BZ
Biotopo Lago di Caldaro - Kalterer See	241,14 ha	BZ
Biotopo Ontaneti di Postal - Burgstaller Auen	5,89 ha	BZ
Biotopo Ontaneto di Cengles - Tschenglser Au	40,75 ha	BZ
Biotopo Ontaneto di Oris - Eyrser Au	46,36 ha	BZ
Biotopo Ontaneto di Sluderno - Schludernser Au	124,50 ha	BZ
Biotopo Paludél - Adlermoesl	5,29 ha	BZ
Biotopo Palude del Lago di Varna - Vahrner Seemoor	6,23 ha	BZ
Biotopo Palude Lago di Vize - Pfitscher Seemoo	8,75 ha	BZ
Biotopo Prà Millan - Millander Au	4,02 ha	BZ
Biotopo Sanderau	4,20 ha	BZ
Biotopo Sommersurs	2,67 ha	BZ
Biotopo Tammerlemoos	0,43 ha	BZ
Biotopo Torbiera Purschtal - Puerschtalmoor	23,31 ha	BZ
Biotopo Torbiera Totes Moos	4,19 ha	BZ
Biotopo Torbiera Tschingger - Tschinggermoor	3,00 ha	BZ
Biotopo Torbiera Woelfl - Woelflmoor	10,00 ha	BZ
Biotopo Wangerau	4,30 ha	BZ
Biotopo Wiesermoos	13,89 ha	BZ
Riserva naturale Campobrun	429,00 ha	TN
Biotopo Laghetto di Gargazzone - Gargazoner Lack	1,29 ha	BZ
Riserva Naturale Provinciale Monte Covolo-Nemes - Seikofel-Nemes	277,59 ha	BZ
Biotopo Palù Raier - Raier Moos	10,00 ha	BZ
Biotopo Rio Valsura - Falschauer	32,01 ha	BZ
Riserva Naturale Scanupia	537,10 ha	TN
Biotopo Adige Vecchio - Alte Etsch (Colsano)	---	---
Biotopo Gisser Auen	---	---

<sup>5</sup> Fonte: <http://www.parks.it/indice/RR/index.php>

Biotopo Torbiera di Rasun - Rasner Moeser	---	---
---	-----	-----

### Riserve naturali integrali regionali <sup>6</sup>

	Superficie
Riserva naturale integrale delle Tre Cime di Monte Bondone	223,14 ha



Ultimo aggiornamento: aprile 2023

---



---

<sup>6</sup> Fonte: Elenco costruito sulla base del VI EUAP e di quanto riportato al link [ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Aree Protette/Cartografia25000scala/6euap/](ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Aree_Protette/Cartografia25000scala/6euap/) (file: euap6utm32aree871.dbf) - aggiornamento al 6/11/2017)

Ultimo aggiornamento: aprile 2023